




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO BIBLIOTECA



LS

LEGISLAZIONE STRANIERA

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 1

Gennaio – Febbraio 2008



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XIX n. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 2008

XVI Legislatura

UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Paola MANDILLO, consigliere (tel. 6559) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	3
Politiche istituzionali	5
Francia.....	7
COSTITUZIONE - RIFORMA / UNIONE EUROPEA	7
<i>Loi constitutionnelle n. 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.....</i>	7
Francia.....	9
RESPONSABILITÀ PENALE / PROCESSO PENALE.....	9
<i>Loi n. 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.....</i>	9
Germania	11
POLIZIA	11
<i>Gesetz zur Änderung des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze von 26. Februar 2008 – Legge di modifica della legge che disciplina la polizia federale e di altre leggi.....</i>	11
Stati Uniti d’America	13
MAGISTRATURA / ORDINE PUBBLICO	13
<i>Court Security Improvement Act 2007 (Public Law 110-177).....</i>	13
Politiche economiche	15
Francia.....	17
CONSUMATORI - TUTELA	17
<i>Loi n. 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.....</i>	17
Francia.....	19
COOPERATIVE.....	19
<i>Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur</i>	19
Francia.....	21
POLITICA ECONOMICA / LAVORO	21
<i>Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat</i>	21

Germania	23
APPARECCHI ELETTRICI	23
<i>Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG), vom 26. Februar 2008 - Legge sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature</i>	23
Regno Unito	25
ENERGIA	25
<i>Energy Bill</i>	25
Regno Unito	27
TRASPORTI URBANI.....	27
<i>Local Transport Bill</i>	27
Politiche sociali	29
Francia.....	31
COLLOCAMENTO / DISOCCUPAZIONE	31
<i>Loi n. 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi</i>	31
Germania	33
CELLULE STAMINALI	33
<i>Gesetzentwürfe zur Änderung des Stammzellgesetzes - Progetti di legge recanti modifiche alla legge sulle cellule staminali</i>	33
Germania	35
MINORI - TUTELA	35
<i>Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugenschutzgesetzes vom 19. Februar 2007 - Progetto di legge di una prima legge di modifica della disciplina relativa alla protezione dei minori del 19 febbraio 2007</i>	35
Regno Unito	37
ISTRUZIONE / FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	37
<i>Education and Skills Bill</i>	37
Regno Unito	39
SANITÀ PUBBLICA - CONTROLLO / MEDICI - RESPONSABILITÀ	39
<i>Health and Social Care Bill</i>	39
Indice delle voci.....	41

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2008.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate in Francia, Germania e Stati Uniti d'America, anche alcuni rilevanti progetti di legge presentati in Germania e nel Regno Unito. In questo numero non vi sono provvedimenti relativi alla Spagna, poiché durante il bimestre considerato vi è stata l'interruzione dell'attività parlamentare per la conclusione della legislatura, prima dello svolgimento delle elezioni politiche generali, che hanno avuto luogo il 9 marzo 2008.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

COSTITUZIONE – RIFORMA UNIONE EUROPEA

Loi constitutionnelle n. 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution (J.O. del 5 febbraio 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018071229&dateTexte>

In seguito alla firma del Trattato di Lisbona da parte degli stati dell'Unione, il Presidente della Repubblica francese ha adito, conformemente all'articolo 54 della Costituzione, il *Conseil Constitutionnel*, che nella sua decisione del 20 dicembre 2007 si è espresso sulla necessità di una revisione costituzionale in vista della ratifica del Trattato, rilevando alcune incompatibilità tra questo e la carta fondamentale francese, in particolare per ciò che riguarda da un lato le condizioni essenziali di esercizio della sovranità nazionale, e dall'altro il ruolo del Parlamento.

La riforma costituzionale, oggetto della legge in esame, è stata approvata in via definitiva dal Parlamento riunito in seduta comune (*Congrès du Parlement*), secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo 89 della Costituzione.

Una analoga riforma era intervenuta nel 2005 (Legge costituzionale n. 2005-204 del 1° marzo 2005) ma, in seguito all'esito negativo del referendum del 29 maggio 2005, non è mai entrata in vigore e la legge in esame rende le norme costituzionali approvate nel 2005 conformi al nuovo trattato.

Le disposizioni della legge destinate ad entrare in vigore al momento dell'approvazione (art.1) consentono l'avvio della procedura di ratifica del Trattato (peraltro conclusa con l'approvazione della legge n. 2008-125 del 13 febbraio 2008). Le altre disposizioni modificano il titolo XV della Costituzione ed entreranno in vigore dopo la ratifica del Trattato da parte di tutti gli stati membri dell'Unione.

Nella nuova versione l'art.88-1 sancisce la partecipazione della Francia all'Unione e consente l'esercizio in comune di alcune competenze, così come stabilito dal Trattato di Lisbona.

L'art. 88-2 rinvia alla legge nazionale la disciplina del mandato d'arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni europee in materia.

Gli articoli 88-4 e 88-5 sono oggetto di adattamenti redazionali.

Modifiche più sostanziali sono state apportate con l'introduzione degli articoli 88-6 e 88-7 che ampliano le competenze dell'Assemblea nazionale e del Senato al fine di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà sancito nel Trattato. L'art. 88-6 consente, infatti, alle due assemblee, attraverso l'approvazione di risoluzioni, di indirizzare ai presidenti

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



delle istituzioni europee avvisi motivati sulla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà, nonché di adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea per atti ritenuti contrari al principio stesso.

L'art.88- 7, invece, disciplina la procedura per l'approvazione da parte di entrambe le Assemblee di una identica mozione mirante a contrastare la modifica delle regole di adozione di alcuni atti europei, nei casi previsti dal Trattato.



Francia

Legge

RESPONSABILITÀ PENALE / PROCESSO PENALE

Loi n. 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (J.O. del 26 febbraio 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte>

La legge ha l'obiettivo di rendere più efficace la lotta contro la recidiva riformando la procedura relativa all'irresponsabilità penale per causa di disturbi mentali.

A tale scopo è stata istituita una nuova forma di pena, la *rétention de sûreté*, definita nell'articolo 1 come la detenzione in un centro socio-medico-giudiziario di sicurezza nel quale il reo possa seguire un programma di recupero medico, sociale e psicologico destinato a porre fine alla misura di privazione della libertà. Il trattamento è destinato agli individui condannati ad una pena detentiva superiore ai 15 anni per pedofilia, omicidio, tortura o atti di barbarie aggravata, stupro e sequestro aggravato, che, in base ad esami clinici, presentino dei disturbi mentali che comportano una particolare pericolosità caratterizzata da una elevata probabilità di recidiva.

La valutazione del detenuto, ai fini dell'assunzione di questa particolare misura, deve essere effettuata almeno un anno prima che sia conclusa la pena detentiva a cui sia stato condannato e deve essere stata prevista nella decisione di condanna. La valutazione è realizzata da una commissione pluridisciplinare delle misure di sicurezza, composta da un magistrato, un prefetto, uno psichiatra, uno psicologo, un direttore dei servizi penitenziari, un avvocato e un rappresentante di un'associazione nazionale di aiuto alle vittime di reato.

La decisione di *rétention de sûreté* è assunta dalla giurisdizione regionale territorialmente competente, istituita *ad hoc*, composta da un presidente e due consiglieri della corte di appello e preceduta da un dibattito contraddittorio e pubblico se il condannato, assistito da un avvocato, ne faccia domanda.

Il provvedimento inoltre modifica la procedura applicabile nel caso in cui l'autore del reato presenti dei disturbi mentali tali da renderlo penalmente irresponsabile. E' stato pertanto previsto che il giudice istruttore, qualora accerti l'opportunità di applicare l'articolo 122-1 del codice penale, che esclude la responsabilità penale dell'indagato affetto da disturbi mentali al momento del reato, ne informi le parti e il Procuratore della Repubblica. La decisione sull'applicabilità della disposizione del codice penale spetta alla camera dell'istruzione dopo un'udienza pubblica in contraddittorio, convocata solo su richiesta delle parti. Le dichiarazioni di irresponsabilità penale per disturbo mentale

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



saranno iscritte nel casellario giudiziario.

Il testo prevede, infine, che deve considerarsi cattiva condotta il rifiuto di sottoporsi a trattamenti medici da parte di detenuti giudicati bisognosi di tali misure, con la conseguenza del mancato beneficio della riduzione della pena. Inoltre modifica le disposizioni relative alle funzioni dei medici incaricati di eseguire trattamenti in ambito penitenziario.



Germania

Legge

POLIZIA

Gesetz zur Änderung des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze von 26. Februar 2008 (BGBl., I, S. 215) – Legge di modifica della legge che disciplina la polizia federale e di altre leggi

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0215.pdf>

L'approvazione della legge del 26 febbraio 2008, recante modifiche alla normativa relativa alla polizia federale e ad altre leggi, è stata dettata dall'esigenza di adeguare le attuali strutture organizzative della polizia ai sempre più numerosi compiti che le vengono assegnati.

La polizia tedesca è preposta alla tutela delle zone di confine del territorio federale e degli impianti ferroviari, nonché alla salvaguardia della sicurezza aerea di 15 grandi aeroporti tedeschi. Espleta, altresì, una funzione di protezione degli organi costituzionali, dei singoli ministri federali e dei rappresentanti consolari e diplomatici tedeschi all'estero, ed ha il compito di perseguire i reati e punire le infrazioni.

L'Europa senza controlli ai confini (spazio Schengen) e lo sviluppo smisurato dei flussi di traffico ha posto la polizia federale di fronte a nuove sfide, come quella di impegnarsi in un'efficace lotta all'immigrazione illegale, alla criminalità infiltrata nel territorio clandestinamente e alla crescente minaccia del terrorismo internazionale. Negli ultimi anni si è considerevolmente ampliata la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito delle attività di polizia di frontiera. Ciò ha determinato, in ambito operativo, l'adozione di misure di scambio tra la polizia tedesca e i diversi *partner* europei sia nelle aree di transito marittime e terrestri sia nei grandi aeroporti internazionali. Anche la partecipazione alle missioni di polizia all'estero sotto la responsabilità delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Unione dell'Europa occidentale ha via via acquisito una sempre maggiore importanza. A ciò si deve aggiungere la collaborazione con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).

Tenuto conto di questo consistente processo di trasformazione e della necessità di garantire alla popolazione un'esistenza libera e sicura, il legislatore, consapevole delle esigue risorse messe a disposizione dal bilancio federale, ha ritenuto opportuno procedere ad uno snellimento delle strutture organizzative esistenti al fine di aumentarne l'efficienza.

Le principali novità introdotte dalla nuova legge riguardano l'accorpamento in un'unica autorità superiore (*Oberbehörde*) delle diverse autorità intermedie (*Mittelbehörden*) e la creazione di nove direzioni federali di polizia (*Bundespolizeidirektionen*) che prendono il

segue





posto dei diciannove uffici federali (*Bundespolizeibeamter*) ed operano a livello regionale. In tal modo, si rafforza e si migliora la collaborazione con le polizie dei singoli *Länder*.

L'autorità superiore avrà sede a Postdam e dirigerà il lavoro della polizia nel suo complesso.

La legge di modifica, inoltre, riduce da 128 a 77 il numero degli ispettorati federali (*Bundespolizeiinspektionen*) che svolgono il lavoro operativo. La presenza di zona sarà garantita dai distretti della polizia federale (*Bundespolizeireviere*). Infine, nell'ambito di questo lavoro di "rassodamento" delle strutture organizzative a tutti i livelli, i funzionari esecutivi della Polizia federale vengono esonerati dai compiti più prettamente amministrativi.



Stati Uniti d'America

Legge

MAGISTRATURA / ORDINE PUBBLICO

Court Security Improvement Act 2007 (Public Law 110-177) ***(Legge promulgata il 7 gennaio 2008)***

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_public_laws&docid=f:publ177.110.pdf

La legge contiene disposizioni dirette a rafforzare la sicurezza delle sedi giudiziarie e la protezione dell'incolumità personale dei giudici, dei loro familiari, dei procuratori dell'accusa e dei testimoni, dopo che il tema è stato recentemente posto alla pubblica attenzione da alcuni gravi episodi di cronaca (dall'uccisione, nel 2005, dei congiunti di un giudice federale a Chicago e, lo stesso anno, di un giudice statale assieme a due funzionari ad Atlanta, all'invio ai giudici della Corte Suprema federale, nel 2006, di biscotti avvelenati).

Le nuove previsioni si innestano in una disciplina che il Congresso aveva già provveduto ad incrementare dopo l'attentato di Oklahoma City del 1995 e i tragici fatti dell'11 settembre 2001, e che tuttavia richiedeva, nell'opinione del legislatore, ulteriori modifiche per innalzare il livello di sicurezza delle sedi degli uffici pubblici e dei tribunali e per poter assicurare, in questo modo, le condizioni affinché l'esercizio della funzione giurisdizionale non fosse perturbato da atti di intimidazione o di violenza.

Questa finalità è perseguita, in primo luogo, attraverso una maggiore concertazione tra gli organi - incardinati nell'ordinamento giudiziario e nell'esecutivo - ai quali spetta provvedere alla sicurezza delle corti e dei tribunali in ambito federale: si tratta, principalmente, della *Judicial Conference of the United States*, che attraverso un apposito comitato formula linee generali sulla sicurezza delle sedi giudiziarie federali e del relativo personale togato e amministrativo, e dello *United States Marshal Service*, operante in seno al Dipartimento federale della giustizia, competente per i servizi preordinati alla sicurezza dei giudici e a garantire il regolare svolgimento dei processi nei 94 distretti giudiziari federali e nella *Superior Court* del Distretto di Columbia.

Sono inasprite, d'altra parte, le pene previste per i reati contro l'incolumità personale di giudici federali, di funzionari dell'amministrazione giudiziaria o di loro familiari, così come per i casi di minaccia o di subornazione di testimoni, di vittime di reati oppure di informatori o collaboratori di giustizia.

Le esigenze di sicurezza alle quali ha inteso far fronte il legislatore comportano, inoltre, il divieto di diffondere i dati personali dei giudici, dei testimoni e dei giurati, mentre è prevista una deroga alla disciplina vigente in materia di trasparenza amministrativa (*Ethics in Government Act* del 1978), che dispone la conoscibilità di dati economici e reddituali riferiti ai detentori di cariche pubbliche e, nella specie, giudiziarie.

segue



Disposizioni del medesimo tenore sono dettate con riguardo alla sicurezza delle sedi giudiziarie esistenti nei singoli Stati della Federazione: è previsto che in ciascuno Stato la corte di più alto grado provveda alla costituzione e all'aggiornamento di una base di dati sul livello di rischio delle attività criminali o terroristiche specificamente rivolte contro il sistema giudiziario.

Sull'*Attorney General* è posto l'obbligo di riferire alle commissioni competenti del Senato e della Camera dei Rappresentanti in materia di sicurezza dei procuratori dell'accusa incardinati nelle corti federali ed impegnati in procedimenti relativi ad attività terroristiche o di criminalità violenta, con puntuale indicazione del numero e della natura degli attentati subiti e delle minacce ricevute, delle misure di sicurezza adottate e dei programmi di protezione avviati.

Sono altresì disposti stanziamenti di spesa per il quinquennio 2007-2011, finalizzato al potenziamento dello *United States Marshal Service*, anche mediante il ricorso ad imprese di vigilanza privata, e dello *Office of Protective Intelligence* con riguardo alle risorse informatiche gestite da questo organismo.

Politiche economiche



Francia

Legge

CONSUMATORI - TUTELA

Loi n. 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (J.O. del 3 gennaio 2008)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017785995&dateTexte>)

La legge n. 2008-3 costituisce una delle misure di attuazione del programma dell'attuale Governo francese che ha fatto del "potere d'acquisto" dei francesi una delle priorità della sua azione lanciando non solo una politica di "rivalorizzazione" del lavoro in quanto tale, ma anche misure a sostegno dei prezzi che mettano la concorrenza al servizio dei consumatori.

La nuova legge modifica il quadro delle relazioni commerciali tra i fornitori e i distributori così come le regole applicabili nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi bancari.

La legge n. 2008-3 costituisce la seconda tappa della riforma della legge *Galland* (legge n. 96-588 relativa alla correttezza ed equilibrio delle relazioni commerciali). La prima riforma è stata introdotta nel 2005 (legge 2 agosto 2005) e ha permesso di restituire circa 2,5 miliardi di euro ogni anno ai consumatori, creando più di 20000 nuovi posti di lavoro. In particolare le disposizioni della nuova legge stabiliscono che il distributore potrà determinare il prezzo di vendita di un prodotto al consumatore detraendo dal prezzo d'acquisto la totalità delle "marges arrière" ovvero quelle somme che il fornitore gli versa di norma in cambio della promozione dei suoi prodotti (artt. 1-2). In tal modo la soglia di "vendita a perdere" potrà essere così abbassata e con essa il prezzo finale di vendita del prodotto.

Inoltre, in uno sforzo di semplificazione e di trasparenza, l'insieme delle relazioni commerciali tra fornitori e distributori sarà definito in un contratto unico (art. 2). In particolare per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, il contratto-tipo sarà modificato per tener conto delle situazioni di forte variabilità (ad esempio fattori atmosferici, epidemie di parassiti) alle quali vanno soggette le materie prime agricole per la loro stessa natura (art. 5).

La sanzione penale precedentemente prevista in caso di non comunicazione delle condizioni generali di vendita sarà rimpiazzata da un'azione civile, ritenuta dal legislatore più adatta a questo tipo di relazioni (artt. 7-9).

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche (artt. 12- 17), la legge facilita le condizioni di recesso da contratti spostando a 10 giorni il periodo per il preavviso e il termine per la restituzione di quanto anticipato e dei depositi di garanzia.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Un'altra novità a tutela dei consumatori introdotta dalla legge riguarda le chiamate telefoniche ai servizi del “dopovendita”, ai servizi di reclamo o, in generale, ai servizi di assistenza tecnica per le quali le nuove disposizioni prevedono la gratuità del “tempo di attesa”; inoltre i numeri di chiamata verso tali servizi non potranno essere più essere surtassati (artt. 18-19).

Per quanto riguarda i servizi bancari (artt. 23-34), la legge, tra le altre misure, allarga la possibilità per i consumatori di ricorrere alla mediazione per risolvere in modo “soft” eventuali controversie, anche nei settori del risparmio e del credito (art. 23).

Infine la legge abilita il Governo (artt. 35-36) ad emanare con ordinanza le disposizioni necessarie a:

- “mettere a punto”, a diritto vigente, il *Code de la Consommation*, con l’obiettivo di dare ad esso maggiore chiarezza e coerenza;
- dettare un sistema di disposizioni che assicurino l’attuazione o il recepimento di regolamenti o direttive comunitarie relative al controllo della sicurezza di taluni prodotti.



Francia

Legge

COOPERATIVE

Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (J.O. del 31 gennaio 2008)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018038445&dateTexte>)

La legge n. 2008-89 recepisce nell'ordinamento francese due direttive comunitarie che riguardano soggetti molto diversi tra loro: le direttive 2003/72/CE e 2002/74/CE. La prima direttiva completa lo statuto della società cooperativa europea (SCE) per organizzare le modalità di coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nella sua gestione; la nozione "di coinvolgimento" rinvia, in diritto comunitario, alle procedure d'informazione e di consultazione dei dipendenti, ma anche all'eventuale partecipazione di rappresentanti di dipendenti agli organi direttivi della cooperativa.

La seconda direttiva, riguardante la protezione dei lavoratori dipendenti in caso di fallimento transfrontaliero, ha l'obiettivo di garantire il pagamento dei crediti dovuti ai lavoratori dipendenti che esercitano la loro attività in uno Stato membro dell'Unione europea nel caso di insolvenza del loro datore di lavoro con sede sociale situata in un altro Stato membro.

Il Governo ha riunito i due dispositivi di recepimento nello stesso progetto di legge al fine di procedere nel più breve tempo possibile e riparare al consistente ritardo accumulato dalla Francia, già sanzionato dalla Commissione europea con l'avvio della fase pre-contenziosa, (invio di lettere di "messa in mora" e l'adozione di "pareri motivati": il termine per il recepimento della direttiva sulla società cooperativa europea scadeva il 18 agosto 2006, mentre il termine per la seconda scadeva l'8 ottobre 2005).

Per quanto riguarda la direttiva sullo Statuto della Società cooperativa europea, la nuova legge procede ad una fedele trasposizione della direttiva dopo una lunga e approfondita fase di concertazione tra il Governo e gli attori del mondo cooperativo. La legge prevede, in particolare, oltre a disposizioni di semplice riproduzione della direttiva, l'istituzione, in assenza di accordo, di un Comitato della Società Cooperativa Europea (SCE) (art. 2), organismo che il datore di lavoro è tenuto ad informare e consultare sulle principali questioni economiche e sociali riguardanti i lavoratori dipendenti. E' da sottolineare che la nuova legge disciplina solo l'aspetto relativo al coinvolgimento dei lavoratori, mentre una legge diversa disciplinerà le regole di diritto commerciale applicabili alla Società Cooperativa Europea (SCE).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Per quanto riguarda i fallimenti transfrontalieri, la direttiva del 2002 modifica una precedente direttiva del 1980, la direttiva 80/987/CEE il cui recepimento ha comportato la creazione in tutti gli Stati membri di un'istituzione che garantisca i crediti salariali dei lavoratori dipendenti. In Francia esisteva già una struttura conforme al dettato della direttiva comunitaria e rispondente alle sue finalità, la *Association pour la garantie des salaires (AGS)* che gestisce il regime assicurativo attraverso i suoi quattordici centri di gestione e studi (CGEA). L'AGS interviene naturalmente solo a titolo sussidiario in quanto regola i crediti salariali che non possono essere coperti, parzialmente o *in toto*, dai fondi disponibili delle imprese.

Nel recepire le modifiche introdotte dalla direttiva del 2002 la nuova legge del 2008 ha in particolare precisato:

- la competenza dell'*Association pour la garantie des salaires (AGS)* quale istituzione preposta per la Francia a garantire i crediti salariali dovuti ai dipendenti che esercitino o abbiano esercitato la loro attività in Francia per conto di un datore di lavoro con sede in un altro Stato UE (Code du travail, artt. L. 3253-14 e ss.);
- l'ambito degli obblighi dell'AGS in materia di scambio d'informazioni (Code du travail, da artt. L. 3253-18-2 a L. 3253-18-9).



Francia

Legge

POLITICA ECONOMICA / LAVORO

Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (J.O. del 9 febbraio 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018088840&dateTexte>

La legge n. 2008-111 fa parte di un pacchetto di riforme con un unico obiettivo: riabilitare il lavoro nelle sue diverse dimensioni, come valore, come strumento di miglioramento del potere d'acquisto e come mezzo di lotta contro la disoccupazione.

La nuova legge prevede in particolare cinque misure a sostegno del potere d'acquisto dei francesi:

- un sistema di incentivi fiscali e sociali relativi al costo delle ore di lavoro supplementari che ne favorisca l'aumento;
- un meccanismo di conversione in denaro dei giorni di ferie o dei diritti a giorni di riposo depositati su conti "épargne-temps";
- lo "sblocco" delle somme attribuite ai dipendenti a titolo della loro partecipazione alle imprese di appartenenza;
- il versamento di un premio eccezionale ai dipendenti delle imprese non soggette all'obbligo di partecipazione dei loro dipendenti;
- misure in favore dei locatari di alloggi.

Con la prima misura (art. 1) le remunerazioni versate a titolo di ore di lavoro supplementari a partire dal 1° ottobre 2007 daranno diritto ad un esonero dall'imposta sul reddito e ad una riduzione degli oneri sociali per i datori di lavoro. La misura verrà applicata per la prima volta nel 2008 sui redditi percepiti a questo titolo nel 2007.

Per quanto riguarda il pagamento dei giorni di ferie, la legge (art. 1) permette ai lavoratori dipendenti di convertire in denaro i diritti maturati attraverso il sistema di giorni di ferie a *forfait*, denominato "giornate di riduzione del tempo di lavoro" (JRTT): Attualmente il 38% dei lavoratori dipendenti francesi usufruisce delle "giornate di riduzione del tempo di lavoro" e ciascuno di loro ha in media maturato attraverso il meccanismo JRTT 13 giorni di ferie l'anno. La stessa possibilità di conversione in moneta è aperta ai quadri e agli altri lavoratori dipendenti coinvolti in un analogo sistema di giorni di ferie a *forfait*. Il 9,7 per cento di questi dipendenti sono interessati da questa possibilità. Inoltre tutti i lavoratori dipendenti che dispongono di un conto *épargne-temps* (art. 1) potranno ugualmente domandare ai loro datori di lavoro la conversione in denaro dei diritti a giorni di ferie, già maturati e depositati sul loro conto: la remunerazione ricevuta per i giorni di ferie sarà inoltre maggiorata come se si trattasse di ore di "lavoro straordinario".

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Attualmente 4,6 milioni di lavoratori dipendenti hanno la facoltà di aprire un conto *épargne-temps* e 720.000 tra loro vi hanno già depositato l'equivalente in media di 15 giorni di diritto a congedo ciascuno (Assemblée Nationale, Rapport Morange <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0504.asp>).

Per quanto riguarda la terza misura, le nuove disposizioni (art. 5) offrono ai dipendenti di "sbloccare" in anticipo, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, le somme che sono loro state attribuite a titolo di partecipazione ai risultati dell'azienda entro il limite di 10.000 euro, ad eccezione delle somme investite in un piano di risparmio collettivo "pensione". Tali somme saranno esonerate dagli oneri sociali (fatti salvi il "contributo sociale generalizzato" e il "contributo al rimborso del debito sociale") e dall'imposta sul reddito.

La legge, come quarta misura, permette (art. 7) alle piccole imprese che non sono assoggettate all'obbligo di versamento della partecipazione, di accordare, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, un premio eccezionale ai loro dipendenti. Questo premio, che non può sostituire l'aumento del salario, è assoggettato al regime fiscale dell'*interressement* (imposta sul reddito, ma esonero dagli oneri sociali, fatti sempre salvi il "contributo sociale generalizzato" e il "contributo al rimborso del debito sociale").

Quanto alla quinta misura, la legge prevede che l'indice di riferimento dei canoni di locazione delle case sia basato sull'evoluzione dei prezzi al consumo, tanto per i nuovi contratti che per l'insieme dei contratti in corso (art. 9).

La misura avrà per effetto di ridurre le spese sopportate dai locatari pur garantendo ai proprietari un reddito indicizzato sui prezzi al consumo. Infine, per far sì che il deposito di garanzia non costituisca un freno all'accesso all'abitazione, la legge riduce l'importo massimo che il locatore potrà imporre: per tutti i nuovi contratti l'importo massimo del deposito di garanzia sarà ridotto da due a un mese di canone.



Germania

Legge

APPARECCHI ELETTRICI

Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG), vom 26. Februar 2008 (BGBl, I, S. 220) - Legge sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0220.pdf>

La legge tedesca sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature recepisce, con circa un anno di ritardo rispetto al termine di scadenza stabilito, la direttiva comunitaria n. 2004/108/CE del 15 dicembre 2004, che abroga la precedente direttiva n. 89/336/CE del 3 maggio 1989. Quest'ultima è stata infatti oggetto di riesame in sede comunitaria, nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM. Le nuove disposizioni mirano infatti a completare, rafforzare e rendere più chiaro il quadro istituito dalla direttiva del 1989.

In base alla nuova direttiva, gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a garantire che le radiocomunicazioni (inclusi la ricezione di emissioni di radiodiffusione e il servizio radioamatoriale), le reti di erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, nonché le apparecchiature connesse siano protette da interferenze e perturbazioni elettromagnetiche. Nell'ottica del legislatore comunitario, la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature va regolamentata al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle disposizioni nazionali volte ad assicurare la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche è necessaria per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici nell'ambito dell'Unione europea senza però ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

La struttura della legge tedesca di recepimento è articolata in quattro sezioni. Nella prima sezione sono sostanzialmente trasposte le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria, in particolare quelle che riguardano il campo di applicazione della nuova disciplina con le relative eccezioni, le definizioni utilizzate nell'articolo, i requisiti essenziali in materia di protezione nella progettazione e fabbricazione delle apparecchiature, la procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi (*Konformitätsbewertungsverfahren*) consistente nel controllo interno di fabbricazione, la marcatura CE (*CE-Kennzeichnung*) apposta dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità europea, gli organismi notificati (*benannte Stellen*) designati dagli Stati membri per espletare i compiti relativi alla procedura di valutazione e alla verifica dei requisiti essenziali.

La legge tedesca di recepimento, che sostituisce integralmente quella del 1998, si applica

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



quindi a tutte le apparecchiature che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato dagli effetti di tali perturbazioni. Riproducendo testualmente la direttiva, l'art. 3, punto 4, della legge definisce "compatibilità elettromagnetica" (*elektromagnetische Verträglichkeit*) l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale campo. Per "perturbazione elettromagnetica" (*elektromagnetische Störung*), di cui al successivo punto 5, si intende ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; esempi di perturbazione elettromagnetica possono essere un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un'alterazione del mezzo stesso di propagazione.

Nella seconda sezione della legge (artt. 13-19) sono descritte in modo preciso e dettagliato le funzioni e le competenze attribuite all'Agenzia federale per le reti dell'elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, delle poste e delle ferrovie (*Bundesnetzagentur*). Nel caso in cui constati che un'apparecchiatura non sia munita della marcatura CE prevista dalla legge di recepimento in esame o dalla legge sugli impianti radiofonici e sulle emittenti delle telecomunicazioni del 31 gennaio 2001 (*Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsenderinrichtungen*), l'Agenzia federale delle reti adotta tutte le misure necessarie per limitare, impedire e revocare l'immissione sul mercato e la diffusione dell'apparecchio in questione. L'Agenzia federale, inoltre, è autorizzata, ai sensi dell'art. 14, comma 6, ad intraprendere le azioni necessarie per chiarire e definire le incompatibilità elettromagnetiche. In tale contesto può adottare misure particolari per la protezione di apparecchi e impianti di ricezione e trasmissione utilizzati per fini di sicurezza, per la protezione di reti pubbliche di telecomunicazione, per la tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone e per la protezione di cose di valore significativo, nonché per la protezione dagli effetti generati da apparecchiature che non soddisfano le disposizioni di questa o di altre leggi in tema di compatibilità elettromagnetica.

La legge pone inoltre a carico di coloro che commercializzano, espongono, mettono in servizio o, in veste di intermediario, si occupano della diffusione di apparecchiature, nonché a carico degli organismi notificati, l'obbligo di fornire su richiesta informazioni all'Agenzia federale delle reti e di garantire ad essa ulteriore assistenza.

La terza e quarta sezione della legge di recepimento recano infine, rispettivamente, norme di carattere sanzionatorio e una serie di disposizioni finali e transitorie.



Regno Unito

Progetto di legge

ENERGIA

Energy Bill

(Progetto di legge presentato alla Camera dei Comuni il 10 gennaio 2008)

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/053/2008053.pdf>

Il progetto di legge in esame contiene le disposizioni legislative necessarie per attuare la politica energetica del Regno Unito a seguito della pubblicazione dell'*Energy White Paper 2007*.

Il provvedimento reca le modifiche al quadro regolatorio vigente nel mercato energetico, per compiere ulteriori progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio e nell'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

In particolare il progetto intende sviluppare e/o introdurre un regime normativo tale da consentire investimenti del settore privato nelle nuove modalità di generazione dell'energia elettrica e nelle altre infrastrutture energetiche. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto sia attraverso la definizione di un quadro normativo chiaro e certo, sia attraverso la creazione di un'ampia gamma di opzioni di investimento per le imprese.

Inoltre, tra le principali misure proposte figura l'obbligo per le imprese produttrici di energia di coprire con appositi accantonamenti i costi derivanti dallo smaltimento delle scorie e dallo smantellamento delle centrali nucleari. In altri termini si intende accollare, come d'altra parte era stato richiesto durante le *consultations* che hanno preceduto la redazione del progetto stesso, interamente al settore privato tali costi, evitando ogni tipo di ricaduta sui contribuenti.

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni di carbonio, che come è noto è un obiettivo fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici, il progetto intende innanzitutto incoraggiare gli investimenti del settore privato in progetti per la cattura e l'interramento a grandissime profondità del biossido di carbonio (*Carbon Capture and Storage -CCS*), che permetterebbe di ridurre fino al 90 per cento le emissioni delle centrali elettriche a carbone. Il progetto definisce il quadro legislativo per l'applicazione di tale tecnologia.

Il provvedimento contiene ulteriori misure volte a rafforzare le c.d. *Renewables Obligation (RO)* introdotte nel Regno Unito a partire dal 2002 (prima in Inghilterra e in Galles e nel 2005 in Scozia). Le RO, gestite dall'*OFGEM*, che è l'*authority* per il mercato dell'elettricità e del gas, sono obbligazioni a carico delle imprese fornitrici di energia elettrica di produrre una quota annuale prefissata e crescente nel tempo di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento propone l'introduzione di quote differenziate abbinandole anche a tipologie di fonti rinnovabili ancora scarsamente utilizzate nel Regno Unito in

segue





funzione del loro livello tecnico di sviluppo e dei costi ad esse associati.
Infine, si propone l'estensione delle funzioni dell'*OFGEM* per rendere più efficace il sistema delle licenze per la trasmissione dell'energia elettrica *offshore*.



Regno Unito

Progetto di legge

TRASPORTI URBANI

Local Transport Bill

(Progetto di legge approvato il 30 gennaio 2008 dalla Camera dei Lord e trasmesso alla Camera dei Comuni)

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/067/2008067.pdf>

Il presente progetto, di iniziativa del Governo, intende affrontare il problema del crescente congestionamento del traffico nei centri urbani e migliorare il livello qualitativo dei servizi di autotrasporto locale, introducendo le misure suggerite dal Ministero dei Trasporti nel rapporto “*Putting Passengers First*” (consultabile all’indirizzo <http://www.dft.gov.uk/pgr/regional/buses/secputtingpassengersfirst/pdfputtingpassfirst>), pubblicato nel dicembre 2006.

Il testo contiene disposizioni relative a tre versanti: i servizi forniti dagli autobus urbani, le competenze in materia di trasporto locale ed i pedaggi per la circolazione a pagamento, apportando modifiche a disposizioni contenute nel *Transport Act 1985* e nel *Transport Act 2000*.

In primo luogo, il progetto intende rafforzare gli attuali poteri dei *traffic commissioners*, nominati dal Ministro dei Trasporti e responsabili dei servizi di trasporto pubblico nelle diverse aree del territorio britannico, favorendo una maggiore flessibilità nella loro distribuzione sul territorio e creando un *senior traffic commissioner* al loro vertice. Altre modifiche concernono poi i “*quality partnership schemes*”, cioè i programmi con i quali un’ente locale provvede ad infrastrutture come le corsie preferenziali per gli autobus o alle strutture per rendere più comoda l’attesa per i passeggeri alle fermate ed alle stazioni degli autobus, nonché i “*quality contracts schemes*”, cioè i piani definiti dagli enti locali per l’inserimento di requisiti qualitativi nella predisposizione delle gare di appalto pubbliche. In tale ambito, il progetto propone infine l’istituzione di un nuovo organismo incaricato della difesa degli interessi dei passeggeri degli autobus oppure l’assunzione di tale funzione da parte dell’attuale *Rail Passengers’ Council*.

Con riguardo alle competenze in materia di trasporto locale, il progetto intende invece espandere le funzioni attualmente svolte dalle autorità di trasporto locali, aggiungendovi la considerazione della tutela e del miglioramento dell’ambiente e propone, per le sei altre aree metropolitane del paese diverse da Londra, di assegnare tali funzioni a delle nuove *Integrated Transport Authorities* (ITAs), sostitutive delle attuali *Passenger Transport Authorities*, al fine di favorire un approccio complessivo ed intermodale ai problemi del trasporto locale, considerando l’autotrasporto assieme alle altre possibili modalità di spostamento nei centri urbani.

segue



L'ultimo versante considerato concerne, infine, i piani per la creazione di strade a pagamento, la cui istituzione da parte delle neoistituite ITAs potrà essere decisa senza necessità dell'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti, fatte salve la coerenza e l'interoperabilità tra i diversi piani proposti.

Politiche sociali



Francia

Legge

COLLOCAMENTO / DISOCCUPAZIONE

Loi n. 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (J.O. del 14 febbraio 2008)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018117826&dateTexte>

La legge, che si compone di 17 articoli, introduce una riforma strutturale del *Service public de l'emploi (SPE)* al fine di renderlo più efficace e di facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro.

Il provvedimento, promosso dal Presidente della Repubblica, si inquadra nel novero delle misure avviate dal Governo per favorire la crescita occupazionale, con l'obiettivo specifico di ridurre il tasso di disoccupazione almeno del 5 % entro il 2012.

La legge, che opera numerose modifiche al Codice del lavoro, dispone in primo luogo la fusione dell'*Agence national pour l'emploi (ANPE)* - un ente pubblico amministrativo - e della rete operativa dell'*Union national pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC)* - un'associazione di categoria - in una nuova istituzione nazionale pubblica, dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, incaricata di realizzare le missioni proprie del servizio pubblico per l'impiego: l'accoglienza, l'orientamento, la formazione, il collocamento, l'indennizzazione e l'accompagnamento dei richiedenti lavoro.

Con riferimento al personale della nuova istituzione, è prevista la stipulazione di un contratto collettivo, autorizzato dai Ministri del lavoro e del bilancio. Tale contratto comporta delle clausole in materia di stabilità dell'impiego e di protezione sociale, necessarie per la realizzazione delle missioni di servizio pubblico del nuovo organismo (art.2).

Il provvedimento stabilisce che un organo nazionale a carattere provvisorio sarà incaricato di preparare l'istituzione del nuovo ente (art. 6), che sarà sancita alla data della prima riunione del suo consiglio di amministrazione (art.9).

La legge definisce in secondo luogo il ruolo complementare delle *maisons de l'emploi*, introdotte con la *loi n. 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale*, con il compito di coordinare l'azione dei diversi servizi per l'impiego. In particolare è previsto che la competenza di tali organismi, adattata alla configurazione dei bacini di impiego, si estenda sul territorio regionale. In collegamento con le imprese, le parti sociali, le camere di commercio e i gruppi professionali, le *maisons de l'emploi* contribuiscono alla gestione territoriale delle risorse umane. Tali enti compiono inoltre un'azione informativa e di sensibilizzazione riguardo ai fenomeni di discriminazione, al

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



momento dell'assunzione e nei luoghi di lavoro, oltre che sul tema dell'uguaglianza professionale e della riduzione del differenziale stipendiale, a parità di condizioni, tra uomini e donne (art.3).

Con riferimento al regime di assicurazione per la disoccupazione (*assurance-chômage*), la legge stabilisce che il compito di riscossione dei contributi di *assurance-chômage* e delle quote versate per la garanzia dei salari in casi di interruzione del rapporto di lavoro, attualmente svolto dalle *Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic)*, è trasferito alle *Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)*. Si tratta di una misura di razionalizzazione amministrativa volta ad eliminare la coesistenza di due reti di organismi - l'*Assedic* e l'*Urssaf* - che operano nello stesso sistema di riscossione di tali contributi di sicurezza sociale. Con tale provvedimento si intende perseguire sia un obiettivo di contenimento delle spese, sia di semplificazione delle pratiche amministrative spettanti alle imprese con riguardo alle procedure legate alla conclusione dei contratti di lavoro. La legge stabilisce inoltre che l'*Unedic* resta incaricata di gestire il contratto di assicurazione per la disoccupazione (art. 4-5).

Per quanto riguarda le misure relative ai contratti di lavoro, il testo legislativo dispone il prolungamento, fino al dicembre 2008, della sperimentazione del *contrat de transition professionnelle (CTP)*: scadenza che coincide con quella del contratto di assicurazione per la disoccupazione attualmente in vigore (art.10).

Con riferimento alle sanzioni previste per chi viola tale sistema di protezione sociale, il provvedimento ristabilisce la possibilità di sanzionare penalmente gli organizzatori delle frodi al regime di *assurance-chômage* alle stesse condizioni dei beneficiari delle stesse (art.13), misura, questa, che era stata soppressa dalla *loi n. 2006-339 du 23 mars 2006*.

I restanti articoli della legge recano disposizioni relative: alle modalità di trasferimento del personale degli organismi coinvolti nel processo di riforma del sistema del *Service publique de l'emploi (SPE)*; alle modalità di trasferimento dei diritti, obbligazioni, crediti e debiti, nonché dei beni mobiliari dell'ANPE alla nuova istituzione pubblica nazionale; alle modifiche redazionali del Codice del lavoro dovute alla trasposizione nello stesso delle norme introdotte dalla presente legge.



Germania

Progetti di legge

CELLULE STAMINALI

Gesetzentwürfe zur Änderung des Stammzellgesetzes (Drucksachen 16/7981, 16/7982, 16/7983, 16/7984) - Progetti di legge di iniziativa parlamentare, presentati al Bundestag il 6 febbraio 2008, recanti modifiche alla legge sulle cellule staminali.

<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/079/1607981.pdf>

<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/079/1607982.pdf>

<http://dip.bundestag.de/btd/16/079/1607983.pdf>

<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/079/1607984.pdf>

In Germania la legge sulle cellule staminali (*Stammzellgesetz - StZG*) del 28 giugno 2002, consente la ricerca scientifica unicamente su cellule embrionali estratte in base alla normativa del paese di origine e importate prima del 1° gennaio 2002, sottoponendo inoltre a specifica autorizzazione del Ministero della salute ogni importazione e ogni utilizzazione di tali cellule.

In data 6 febbraio 2008 sono state presentate al *Bundestag* quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare, trasversali ai partiti, volte ad estendere, a mantenere inalterato o a sopprimere questo limite temporale. Si ripete quindi su questo tema la divisione interna alle forze politiche che si era già prodotta in sede di approvazione della legge.

La proposta di legge n. 16/7981, sottoscritta da 184 parlamentari della SPD e della CDU e appoggiata dal Ministro della ricerca Annette Schavan (CDU), consente l'importazione di cellule staminali embrionali estratte prima del 1° maggio 2007. Secondo la *Deutsche Forschungsgesellschaft* tale modifica permetterebbe di aumentare da 40 a 500 le linee di cellule disponibili per la ricerca scientifica. Essa avrebbe inoltre due conseguenze: da un lato, consentirebbe ai ricercatori di operare su cellule di migliore qualità biologica, rispetto alle cellule precedenti al 2002 che risultano parzialmente danneggiate e instabili; dall'altro, permetterebbe agli stessi ricercatori di partecipare ai progetti internazionali che utilizzano cellule successive al 2002, mentre tale partecipazione è considerata attualmente un reato penale in base alla normativa vigente. Nel contempo, resterebbero completamente vietate l'estrazione di cellule staminali embrionali e la produzione di embrioni destinati a questo scopo. Occorre infatti ricordare che la legge sulla protezione dell'embrione approvata nel 1990 (*Embryonenschutzgesetz - ESchG*) vieta qualsiasi utilizzazione dell'embrione non finalizzata alla sua conservazione.

La proposta di legge n. 16/7982, sottoscritta da 91 deputati di tutti i gruppi parlamentari ad eccezione dei Verdi (*Bündnis 90/Die Grünen*), prevede invece l'abolizione pura e semplice di ogni data limite e la soppressione delle sanzioni penali per l'importazione e

segue



l'utilizzazione di cellule staminali embrionali senza autorizzazione.

La proposta di legge n. 16/7983, sottoscritta da 52 deputati di vari gruppi parlamentari, introduce un divieto completo di importazione e di utilizzazione delle cellule staminali embrionali, ivi comprese pertanto quelle precedenti al 2002.

Infine, la proposta di legge n. 16/7984, firmata da 67 parlamentari di vari gruppi politici fra i quali i Verdi, mantiene inalterata l'attuale data limite, ma esonera dalla sanzione penale i ricercatori che partecipano a progetti internazionali nei quali vengono utilizzate cellule posteriori al 2002.

Su queste proposte di legge il 14 febbraio 2008 si è svolto al *Bundestag* un ampio dibattito in prima lettura, nel corso del quale è risultata evidente una forte divisione delle forze politiche al loro interno. La discussione si è conclusa con l'accordo di rinviare alla fine di marzo ogni decisione sull'opportunità di modificare la legge sulle cellule staminali.

Il successivo 3 marzo 2008 la Commissione istruzione e ricerca del *Bundestag* ha quindi svolto un'audizione pubblica. Sono state ascoltate dodici esperti nel campo della biologia, del diritto e della medicina e sono stati acquisiti tre documenti inviati da altrettanti organismi, fra cui la Commissione dei vescovi tedeschi. L'audizione era finalizzata a valutare, da un lato, se fossero emersi nuovi termini della questione nel periodo fra il 2002 e il 2007 e, dall'altro, se fossero già utilizzabili, in alternativa alle cellule staminali embrionali, metodi di altro tipo in corso di sviluppo (riprogrammazione delle cellule, cellule pluripotenti indotte, ecc). Anche in sede di audizione sono emerse posizioni divergenti in merito alla necessità di modificare la legge.

La seconda e la terza, definitiva, lettura di tutte e quattro le proposte di legge si svolgeranno, secondo il calendario stabilito, nella seduta plenaria del *Bundestag* dell'11 aprile 2008.



Germania

Progetto di legge

MINORI - TUTELA

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugenschutzgesetzes vom 19. Februar 2007 - Progetto di legge di una prima legge di modifica della disciplina relativa alla protezione dei minori, presentato al Bundesrat il 4 gennaio 2008 (Drucksache BR 3/08)

<http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2008/0003-08.pdf>

Con la legge federale sulla tutela della gioventù (*Jugenschutzgesetz*) e con l'Accordo interstatale relativo alla protezione dei giovani dai media (*Jugendmedienschutz-Staatsvertrag*), entrambi entrati in vigore 1° aprile 2003, la Germania ha compiuto un decisivo passo in avanti sulla strada della tutela dei minori nell'uso dei nuovi prodotti dell'industria videoludica.

In seguito ai tragici episodi di violenza, che di recente si sono verificati in alcune scuole tedesche, è tornato in primo piano il dibattito riguardante una più efficace protezione dei ragazzi dalle immagini di violenza trasmesse dai media o contenute nei videogiochi che potrebbero indurre il giovane utente ad assumere comportamenti simili anche nella vita reale.

A tal fine, il Governo federale ha elaborato un disegno di legge di modifica della normativa sulla protezione dei giovani, che è stato trasmesso al *Bundestag* il 12 marzo 2008. Il provvedimento è parte integrante del Programma urgente per una più efficace protezione dei bambini e dei giovani dai giochi per computer estremamente violenti (*Sofortprogramm zum wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor extrem gewalthaltigen Computerspielen*), avviato nel mese di febbraio 2007 dal Ministro federale per la famiglia e dal Ministro per la famiglia del *Land* Renania settentrionale-Westfalia.

Il disegno di legge del Governo prevede tre importanti interventi. In primo luogo, viene ampliato l'elenco dei "supporti videoludici gravemente pericolosi per i giovani" (*schwer jugendgefährdende Trägermedien*), di cui all'articolo 15 della *Jugenschutzgesetz*, con riguardo alle rappresentazioni della violenza. Nel caso specifico, si fa riferimento alle raffigurazioni particolarmente realistiche e spietate dell'uso fine a se stesso della violenza, che dominano le scene in modo preponderante. L'obiettivo è di lanciare ai produttori e ai commercianti il chiaro e forte segnale che determinati prodotti non sono adatti ai bambini e agli adolescenti.

In secondo luogo, le nuove disposizioni precisano e ampliano il novero dei criteri che vengono utilizzati dall'apposito Ufficio federale di controllo (*Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien*, istituito dall'art. 17 della *Jugenschutzgesetz*) per l'individuazione dei media contenenti raffigurazioni violente. In particolare, saranno

segue



ritenute pericolose per i giovani scene dettagliate di omicidi, di massacri e da giustiziere. Infine, l'estensione e la visibilità del contrassegno che indica l'età minima per l'utilizzo del prodotto videoludico, apposto dagli organismi di autocontrollo volontario dell'industria cinematografica (*Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft - FSK*) e dei *software* per l'intrattenimento (*Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle - USK*), saranno stabilite per legge. La maggiore visibilità del contrassegno sul frontespizio della custodia del videogioco consentirà di verificare immediatamente se il suo utilizzo sia adatto ai bambini e agli adolescenti.



Regno Unito

Progetto di legge

ISTRUZIONE / FORMAZIONE PROFESSIONALE

Education and Skills Bill

(Progetto di legge approvato in commissione alla Camera dei Comuni il 28 febbraio 2008)

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/081/2008081.pdf>

Il progetto in esame, presentato dal Governo alla Camera dei Comuni nel novembre 2007, intende incentivare il proseguimento dell'istruzione o della formazione professionale dei giovani oltre l'età attualmente fissata dalla legge, attuando le proposte contenute in documenti precedentemente pubblicati dal Governo.

Il testo intende elevare gradualmente l'età obbligatoria minima per la partecipazione allo studio o alla formazione dai 16 anni attuali ai 17 anni, entro il 2013, ed ai 18 entro il 2015. A tale scopo il disegno di legge si rivolge ai giovani, ma coinvolge anche tutti gli altri soggetti interessati, dalle autorità educative locali agli istituti scolastici e dalle imprese ai genitori dei ragazzi.

Il progetto è diviso in cinque parti.

La Parte prima introduce l'obbligo dell'elevazione dell'età per la partecipazione allo studio o alla formazione professionale, con la progressione sopra indicata, ed impone alle autorità locali competenti in materia di istruzione, le *local education authorities* (LEAs), di controllare il rispetto delle nuove disposizioni. A tale proposito le LEAs potranno sia emanare delle intimazioni a frequentare (*attendance notices*) nei confronti dei giovani inadempienti sia, nei riguardi dei loro genitori, sottoscrivere accordi con essi (*parenting contracts*) oppure, nei casi più gravi, emanare provvedimenti giudiziari (*parenting orders*) nei loro confronti.

La Parte seconda disciplina il trasferimento alle LEAs dei servizi di consulenza e sostegno attualmente forniti dal *Connexions service*, programma avviato dal Governo per l'assistenza ai giovani tra i 13 e i 19 anni (con elevazione dell'età a 25 anni per i giovani disabili o con problemi di apprendimento); alle LEAs spetterà anche la valutazione dei bisogni educativi e formativi di ogni studente, che dovrà avvenire durante l'ultimo anno scolastico e che sarà contenuta in un apposito documento (*statement of special educational needs*). Agli istituti di istruzione secondaria spetterà il compito di fornire orientamenti per il lavoro in maniera imparziale e nell'interesse degli studenti, mentre il *Learning and Skills Council* (LSC) dovrà provvedere alle strutture per consentire l'apprendistato ed il praticantato dei giovani tra i 16 ed i 18 anni.

La Parte terza si occupa invece delle attività di formazione per gli adulti e dà a LSC l'incarico di provvedere all'organizzazione dei corsi per coloro che abbiano più di 19

segue



anni.

Nella Parte quarta si trasferiscono i compiti di regolamentazione e di registrazione delle scuole indipendenti dal Ministero dell'Istruzione all'Ispettorato centrale dell'istruzione, dei servizi ai minori e della formazione, mentre ulteriori modifiche riguardano le altre scuole non finanziate con fondi pubblici (*non-maintained schools*).

La Parte quinta, infine, contiene disposizioni varie e conferisce all'Assemblea nazionale del Galles alcune competenze in materia di controlli sull'istruzione e la formazione dei minori di 16 anni.



Regno Unito

Progetto di legge

SANITÀ PUBBLICA - CONTROLLO MEDICI - RESPONSABILITÀ

Health and Social Care Bill

(Progetto di legge approvato il 18 febbraio 2008 dalla Camera dei Comuni e trasmesso alla Camera dei Lord)

<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldbills/033/2008033.pdf>

Il progetto in esame, presentato dal Governo, intende migliorare il livello qualitativo dei servizi per la salute e l'assistenza sociale forniti ai pazienti, e agli altri utenti, da parte delle strutture sociosanitarie competenti e degli operatori professionali in esse operanti, attraverso una riforma del sistema di regolazione esistente.

In primo luogo viene istituito un nuovo ente regolatore, denominato *Care and Quality Commission*, mediante la fusione di tre organismi preesistenti: la *Commission for Social Care Inspections*, la *Healthcare Commission* e la *Mental Health Act Commission*.

Il nuovo organo, il cui Presidente sarà nominato dal Segretario di Stato per la Salute, ascoltato il parere del Parlamento, avrà poteri più penetranti in materia di ispezioni, indagini ed interventi presso le strutture ospedaliere, al fine di verificare il rispetto degli standard stabiliti con riguardo all'igiene sanitaria, potendo anche imporre sanzioni economiche. Inoltre tutti gli enti appartenenti al *National Health Service (NHS)*, il servizio sanitario britannico, avranno l'obbligo di registrarsi presso la *Care and Quality Commission*.

Al fine di correggere alcune lacune, evidenziate nel'attuale sistema di autodisciplina praticato da parte delle professioni mediche, il progetto intende, innanzi tutto, rafforzare i poteri degli organi attualmente incaricati di deliberare in materia di idoneità delle prestazioni fornite dai professionisti sanitari; a tale scopo viene stabilito che la responsabilità degli operatori potrà essere fatta valere non più soltanto in base al tipo di prove esigibili per un procedimento di livello penale, ma sarà sufficiente presentare elementi che sarebbero sufficienti ad avviare un procedimento di responsabilità civile. In aggiunta, con l'obiettivo di garantire una maggiore obiettività ed indipendenza di giudizio, il progetto istituisce un nuovo organo decisionale indipendente, denominato *Office of the Health Professions Adjudicator*, sovraordinato al *General Medical Council* ed al *General Optical Council*.

Con riguardo ancora a tale versante, il disegno di legge dispone che, in tutti gli enti che abbiano personale medico dipendente o sotto contratto, sia istituito un apposito *Responsible Officer* con il compito di collaborare con il *General Medical Council*, al fine di identificare e trattare i casi di insufficiente prestazione professionale da parte dei medici.

segue



In secondo luogo il progetto procede ad aggiornare alcune disposizioni del *Public Health (Control of Diseases) Act 1984*, con l'obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione di malattie infettive ed il rischio di contaminazioni attraverso agenti chimici e radiazioni, recependo le indicazioni contenute nelle *International Health Regulations 2005*, emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un'altra misura di rilievo, infine, intende migliorare l'assistenza economica alle donne in stato di gravidanza. In particolare viene proposta l'introduzione di un nuovo sussidio, denominato *Health in Pregnancy Grant*, al fine di garantire un sostegno finanziario a tutte le donne, a partire dalla ventinovesima settimana di gravidanza. Tale ausilio, infatti, con il quale si intende promuovere uno stile di vita particolarmente salutare per le donne che si avvicinano al termine della loro gravidanza, favorendo una dieta più attenta e controlli sanitari aggiuntivi, non è legato né al reddito né alla situazione contributiva della donna e non è tassabile. Ad esso potranno aggiungersi le altre misure già previste per le famiglie a basso reddito (*Sure Start Maternity Grant* e *Healthy Start Vouchers*), dirette ad aiutare le donne con difficoltà economiche nel sostenere costi aggiuntivi imprevisti, manifestatisi durante la loro gravidanza.

Indice delle voci

APPARECCHI ELETTRICI (DE)	23
CELLULE STAMINALI (DE)	33
COLLOCAMENTO (FR).....	31
CONSUMATORI – TUTELA (FR).....	17
COOPERATIVE (FR).....	19
COSTITUZIONE – RIFORMA (FR)	7
DISOCCUPAZIONE (FR)	31
ENERGIA (UK)	25
FORMAZIONE PROFESSIONALE (UK)	37
ISTRUZIONE (UK).....	37
LAVORO (FR).....	21
MAGISTRATURA (US)	13
MEDICI – RESPONSABILITÀ (UK).....	39
MINORI – TUTELA (DE).....	35
ORDINE PUBBLICO (US)	13
POLITICA ECONOMICA (FR).....	21
POLIZIA (DE)	11
PROCESSO PENALE (FR).....	9
RESPONSABILITÀ PENALE (FR)	9
SANITÀ PUBBLICA – CONTROLLO (UK)	39
TRASPORTI URBANI (UK)	27
UNIONE EUROPEA (FR)	7

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
US = Stati Uniti d'America